

Regolamento Comunale per la tutela del benessere della popolazione canina domestica e la disciplina della convivenza tra l'uomo e l'animale

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

Art. 2

Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.
2. Alcune norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private.

Art. 3

Raccolta delle deiezioni

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori degli animali sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dagli animali accompagnati con successivo smaltimento negli appositi contenitori del servizio di nettezza urbana.
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito.
 - c) a dimostrare il possesso dei succitati strumenti di pulizia, mostrandoli, a richiesta, agli organi di vigilanza.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 ad Euro 90,00, oltre all'obbligo di provvedere all'asportazione delle deiezioni;
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.
4. Il rifiuto di mostrare o la mancata esibizione agli organi di vigilanza della strumentazione per l'asporto delle deiezioni è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.
5. Il rifiuto posto all'invito degli organi di vigilanza ad asportare le deiezioni lasciate dall'animale accompagnato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 300,00.
6. Sono esclusi dalla applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

Art. 4

Museruole e guinzagli

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio. I proprietari ed i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. E' vietato lasciare incustoditi e liberi di vagare i cani, anche se provvisti di museruola, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Nelle case, giardini, cortili, ballatoi, vani scale, nelle botteghe, ove non vietato per ragioni di igiene, ecc., ai quali si possa accedere liberamente, i cani possono essere lasciati liberi purché muniti di museruola.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 150,00

L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 o dai proprietari degli specifici animali pericolosi individuati dall'art. 8.

Art. 5

Detenzione dei cani all' interno di cortili e/o giardini privati

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4:

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.

2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all' interno di una area delimitata con una rete metallica od una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25, ogni animali in più comporta una aumento del 50% di tale misura.

4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell' animale.

5. L'eventuale catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.

6. La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.

7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

9. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 ad Euro 90,00. In caso di reiterazione della violazione la sanzione viene raddoppiata. Sulla base della/le segnalazione/i giunte dagli organi di vigilanza, il Sindaco può imporre, al fine di limitare gli inconvenienti prodotti dal disturbo degli animali, apposite prescrizioni al proprietario e/o detentore del cane che disturba la quiete pubblica. Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite viene punito ai sensi dell'art. 650 del C.P..

10. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 150,000 fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.

Art. 6

Particolari situazioni

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.

2. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all' interno dell' abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

3. E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l' estro.

4. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

5. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari ed in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.

6. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività.

7. E' vietata la sottoposizione di cani a doping.

8. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani.

9. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006.

10. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.

11. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2 e 4 del presente articolo è soggetto, salvo quanto previsto dalle norme del Codice della Strada e che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

12. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 500,00.

13. In deroga alle diverse previsioni locali, è ammesso, in genere, per i parchi e i giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento.

Art. 7
Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

1. Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali; in particolare:

- a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 150,00;
- b) coloro che, nonostante il divieto stabilito dall'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Ministro della Salute del 12 dicembre 2006, acquistano, detengono o a qualunque titolo accompagnano uno dei cani vietati, soggiacciono, qualora il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 500,00;

Art. 8
Censimento locale dei cani pericolosi

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale. Il comune istituirà un elenco dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati nonché dei cani ad aggressività esaltata di cui all'elenco allegato all'ordinanza del Ministro della Salute del 12.12.2006, da comunicare periodicamente aggiornato ai servizi veterinari e agli organi di polizia.

2. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'Asl potrà stabilire:

- a) i criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi e i parametri di rilevazione;
- b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;
- c) l'obbligo per i proprietari di cani pericolosi di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile. La mancata stipula di apposita assicurazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 150,00.

Art. 9
Norme di chiusura

1. L' Ufficio Anagrafe Canina del Comune comunica alla Polizia Municipale, almeno ogni 6 mesi, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall' ordinanza Ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 7 e quello dei cani pericolosi di cui all'art. 8; la Polizia Locale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

Art. 10
Vigilanza

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata. L'amministrazione comunale ha

facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli operatori preposti.

Art. 11 Esclusioni

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, alle Forze di Polizia dello Stato, alla Capitaneria di Porto, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile ed ai Vigili del Fuoco.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale sia divenuta esecutiva.

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 12 dicembre 2006

Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

Considerato che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e puo' provocare reazioni di aggressivita' da parte degli animali stessi, l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189;

Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Ordina:

Art. 1.

1. Sono vietati:

a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressivita' di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;

c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressivita';

d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:

i) il taglio della coda;

ii) il taglio delle orecchie;

iii) la recisione delle corde vocali;

2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

Art. 2.

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.

2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto

3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Art. 3.

1. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Art. 4.

1. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e puo' provocare reazioni di aggressivita' da parte degli animali stessi. Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Art. 5.

1. Si definisce cane con aggressivita' non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrita' fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressivita' non controllata rilevati, nonche' dei cani di cui all'elenco allegato al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumita' pubblica.

3. L'autorita' sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda sanitaria locale stabilisce:

a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprieta' con aggressivita' non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;

b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;

c) l'obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;

d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.

4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per

i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermita'.

5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non e' in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorita' veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.

6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

Art. 6.

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in vigore.

La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 dicembre 2006

Il Ministro: Turco

Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365

Allegato

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, della presente ordinanza:

- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da Serra da Estreilla;
- Dogo Argentino;
- Fila brasileiro;
- Perro da canapo majoero;
- Perro da presa canario;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull;
- Pit bull mastiff;
- Pit bull terrier;
- Rafeiro do alentejo;
- Rottweiler;
- Tosa inu.

Regolamento Comunale per la tutela del benessere della popolazione canina domestica e la disciplina della convivenza tra l'uomo e l'animale

Relazione a cura del Comandate del Corpo di Polizia Municipale

Maggior tutela dall'aggressività dei cani con introduzione di nuovi obblighi per i detentori degli animali più pericolosi anche se appartenenti a razze diverse da quelle tradizionalmente a rischio. Possibilità per l'autorità sanitaria di introdurre ulteriori limitazioni per contrastare il pericolo locale di morsicature con censimento degli animali più minacciosi. Sono queste alcune delle novità introdotte dall'ordinanza del Ministro della Salute del 12 dicembre 2006 a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani sulle quali i comuni possono e devono intervenire con indicazioni di dettaglio nei rispettivi regolamenti. Innanzitutto nella nuova disposizione del ministro Turco viene esteso l'obbligo dell'applicazione della museruola e del guinzaglio. Mentre i cani particolarmente aggressivi in pubblico dovranno sempre utilizzare museruola e guinzaglio, per gli altri l'obbligo di entrambi gli accorgimenti vale solo in riferimento alla loro presenza nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto. L'obbligo di utilizzare cautele analoghe a quelle previste per pit bull e rottweilerr dal ministro della salute può peraltro essere esteso a livello locale a tutti i cani potenzialmente pericolosi a prescindere dalla loro razza e dimensione. L'ordinanza richiede infatti di monitorare adeguatamente tutti i cani ad aggressività non controllata da parte dei servizi veterinari e dei comuni i quali sono chiamati in causa per dettagliare ulteriormente le regole di pacifica convivenza tra l'uomo e l'animale in collaborazione con l'azienda sanitaria locale. Ai sensi dell'art. 5 della nuova ordinanza, infatti, l'autorità sanitaria competente (ovvero generalmente il sindaco), fisserà i criteri per la classificazione del rischio di aggressione, l'obbligo per i proprietari dei cani pericolosi di stipulare una polizza di responsabilità civile e le necessarie prescrizioni utili per limitare il rischio di morsicature. Queste indicazioni dovranno essere adeguatamente recepite nel regolamento comunale per diventare operative e consentire agli organi di vigilanza in caso di violazioni di poter irrogare le sanzioni che la predetta ordinanza ministeriale ha rinviato alle norme locali. Nel frattempo l'ente locale potrà quindi monitorare il fenomeno anche con un primo censimento degli animali aggressivi. In pratica, un archivio dei cani morsicatori e dei cani pericolosi si rileverà utile già a livello locale sia per il controllo ordinario degli animali sia per l'aggiornamento dell'elenco ufficiale che verrà predisposto dai servizi veterinari.